

## **Interrogazione n. 818**

presentata in data 11 giugno 2019

a iniziativa del Consigliere Leonardi

**“Vincolistica del P.A.I. Marche disomogenea rispetto al Progetto di Variante al P.A.I. del fiume Tevere. Impossibilità per i comuni di Ussita, Castelsantangelo e Visso nel procedere alla ricostruzione post-sisma 2016”**

a risposta orale

Premesso che:

- l'articolo 54 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n.221 afferma che “il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18.05.1989, n. 183. In fase di prima attuazione .. le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di Bacino regionali ed interregionali comprese nel proprio distretto”;
- Il medesimo articolo continua sancendo il fatto che “i segretari generali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso .”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e Territorio 25 ottobre 2016 reca la “disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse ... delle Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;
- l'articolo 12 di questo Decreto Ministeriale .. prevede particolari forme e modalità in riferimento alle attività di pianificazione di bacino e alle attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani;
- con nota prot. 10220 del 17 maggio 2017, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio del medesimo Ministero ha chiarito che in merito alla pianificazione di bacino possono invece “essere gestite con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale, attraverso quindi un opportuno Decreto Segretariale, tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e alla attuazione dei piani di bacino”;
- con nota prot. n. 236123 del 6 novembre 2017 la medesima Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio ha impartito specifiche disposizioni all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale in merito all'approvazione e adozione di varianti Pai ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;
- con la medesima nota il Dicastero di cui trattasi ha specificato che l'iter di approvazione della Variante di Piano deve seguire i passi procedurali così elencati: 1) confronto tecnico con le regioni ricadenti nel territorio del Bacino del Tevere ai fini di una “preventiva informazione e condivisione del percorso da compiere e dei contenuti sostanziali della variante, attesa l'introduzione di vincoli sulle attività di trasformazione del territorio relativamente all'Inventario dei fenomeni franosi, 2) adozione, in seguito al confronto tecnico di cui al precedente punto, del progetto di Variante di Piano di cui trattasi tramite proprio decreto e d'intesa con le regioni, 3) convocazione, da parte delle regioni del bacino del Tevere, delle Conferenze programmatiche ex art. 68, comma 3 del d.lgs. 152/2006;
- in data 2 marzo 2018 si è tenuta la riunione con le Regioni ricadenti nell'area del bacino del fiume Tevere, alla presenza del MATTM – così scrive l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale nel decreto n. 18/2018 - “ ai fini di una preventiva informazione

- e condivisione del percorso da compiere e dei contenuti sostanziali della variante di Piano”;
- il medesimo decreto afferma che “ il confronto in seno alla riunione ha evidenziato la condivisione del percorso procedurale come proposto nel presente atto .. rinviando alla fase delle conferenze programmatiche ex art. 68, comma 3 del d.lgs. 152/2006 l'approfondimento di eventuali criticità di merito tecnico”;
  - col medesimo decreto n. 18/2018 l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale procede all'adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico – PAI \_ NTA – introduzione dell'art. 9 bis e modifiche dell'art. 4”;

Premesso ancora che:

- nella relazione alla Proposta di adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico – PAI \_ NTA – introduzione dell'art. 9 bis e modifiche dell'art. 4, si afferma che “è emersa la necessità di adottare un Progetto di variante del PAI del bacino idrografico del fiume Tevere relativamente alla componente dei fenomeni gravitativi...”;
- nell'iter istruttorio dell'aggiornamento si afferma che “il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nel corso della seduta del 16 marzo 2016, istituiva un sottocomitato per l'aggiornamento del PAI, per la componente fenomeni gravitativi”;
- il 27 settembre 2016 si è tenuto “un incontro con la componente ISPRA .. per meglio comprendere la metodologia utilizzata per realizzare la mosaicatura delle aree a pericolosità da frana PAI, gli indicatori nazionali e i criteri di ammissibilità a finanziamento di interventi volti alla riduzione del rischio da fenomeni gravitativi”;
- la stessa relazione di cui trattasi afferma che “appare oggi opportuno intervenire, entro tempi congruenti con le attività di finanziamento degli interventi da parte della Struttura di missione e con la costituzione dell'Autorità di bacino distrettuale, ad una omogeneizzazione dei piani di assetto idrogeologico includendo quindi, la classificazione della pericolosità da frana anche nel PAI del bacino idrografico del fiume Tevere”;
- a seguito dell'adozione del progetto di Variante al Piano di Bacino del fiume Tevere la Regione Marche con nota 0236311 del 1 marzo 2018 ha inviato al segretario generale dell'Autorità di Bacino Centrale e per conoscenza al MITT e alle Regioni interessate, un “contributo” al fine della riunione del 2 marzo 2018 avente il medesimo oggetto;
- nella comunicazione della P.F. Difesa del suolo della Regione Marche si premette che la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio del MITT “ha richiesto preliminarmente al provvedimento di adozione “un'intesa tecnica” con le Regioni interessate;
- la medesima P.F. regionale afferma che “in linea di principio si esprime piena condivisione sulla finalità della Variante, in particolare per ciò che riguarda il previsto incremento della tutela del rischio idrogeologico in aree che al momento non sono soggette ad alcuna prescrizione diretta”;
- “d'altro canto...” prosegue la P.F. - analoga valutazione risulta già essere stata espressa dal componente regionale nominato nell'ex Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere che, partecipando in videoconferenza alla seduta del 24 novembre 2016, ha condiviso la decisione finale del Comitato Tecnico”
- al contempo la P.F. difesa del Suolo della Regione Marche ritiene opportuno effettuare “alcune considerazioni di merito” che riguardano il concetto relativo alla metodologia di attribuzione dei livelli di pericolosità: infatti, prosegue la P.F. “una diversità di attribuzione del livello di pericolosità alle aree che dovessero ricadere nello stesso comune ma in bacini differenti (una nel bacino del Tevere e l'altra nei bacini regionali) potrebbe ingenerare differenti possibilità di trasformazione o regimi normativi comunque dissimili

- , in aree che per tipologia del fenomeno sarebbero nominalmente omogenee; tale contrasto non sarebbe meno evidente tra Comuni limitrofi disciplinati da PAI diversi”;
- infatti, evidenzia sempre la P.F. regionale, “ la variante interferisce con la ricostruzione post-sisma 2016 , in corso nei comuni marchigiani ricadenti nel c.d. Cratere Sismico e appartenenti al bacino del fiume Tevere che, come noto, risultano essere tra quelli più pesantemente colpiti dal terremoto. In particolare non si può non considerare che gli effetti di tale ricaduta riguarderebbero gli ambiti territoriali dei piani attuativi di recupero del patrimonio edilizio danneggiato, oltre che la c.d. Ricostruzione leggera”;
  - la stessa nota del 1 marzo 2018 afferma che queste problematiche possono comunque essere superate: “in particolare ci si riferisce all'articolo 43 delle NTA vigenti che prevede già la possibilità di deperimetrazione delle aree con decreto segretariale .. tale strumento snello di modifica delle aree a rischio a maggior ragione risulta di indispensabile applicazione alle aree connesse alla ricostruzione post-sisma...”;
  - i comuni che risultano coinvolti in questa perimetrazione vincolante e che contrasta con le procedure di ricostruzione post-sisma 2016 sono Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Serravalle di Chienti, Pieve Torina e Montecavallo, dei quali i primi tre sono fortemente interessati dall'apposizione della vincolistica in argomento;

#### Considerato che:

- il recente Piano dei Dissesti approvato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione prevede, per la mitigazione dei rischi da solo dissesto gravitativo nei soli comuni marchigiani di Visso, Castelsantangelo sul Nera e Ussita, investimenti per circa 70 ML di euro suddivisi in circa 30 interventi;
- per il solo territorio di Ussita risultano, come afferma l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, “allo stato attuale già finanziati 5 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (4 di tipo idraulico e 1 di tipo gravitativo) per un totale di 18,6 milioni di euro, mentre sono previsti (nel Piano generale dissesti della R.M. connesso alla ricostruzione sisma 2016, approvato nella Cabina di Regia del 21.02.2018) ma non ancora finanziati, altri 11 interventi di mitigazione del rischio (tutti di tipo gravitativo) per complessivi 20,3 milioni di euro”;

#### Considerato ancora che:

- il processo di formalizzazione di questa variante, adottata, è in fase conclusiva ed occorre intervenire efficacemente per le interferenze che si avranno con le attività di ricostruzione post sisma 2016, così come afferma giustamente lo stesso Ufficio Speciale Per la Ricostruzione delle Marche, “in considerazione di quanto previsto dall'articolo 22 dell'Ordinanza n. 19/2017 e s.m.i. (che riguarda i danni gravi) che limita i possibili interventi di ricostruzione in tale tipologia di aree in assenza di previsione di interventi di mitigazione”;
- nel caso del comune di Ussita, ad esempio, la variante al Piano di Bacino del Fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico – riclassifica alcune zone del suo territorio (zona delle frazioni di Sorbo, Calcara, parte di Frontignano) portandole ad un livello di pericolosità P3 che, con il nuovo articolo 9 bis, “corrisponde ad un livello di rischio R3 o, come nel caso della frazione Vallestretta , ad un livello P4, che comporta un livello di rischio R4”;

Tenuto conto che:

- Le “perplexità” ben evidenziate nella nota del 1 marzo 2018 da parte della P.F. difesa del Suolo non sono state minimamente recepite;
- eppure il medesimo decreto n.18/2018 dell'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale afferma che “è opportuno garantire forme di partecipazione pubblica ai fini dell'aggiornamento di piano in questione pubblicando e rendendo disponibili per eventuali osservazioni degli interessati la documentazione” del progetto medesimo;
- è prevista una imminente conferenza programmatica, così come da articolo 68 , comma 3 del T.U. Ambientale (d.lgs. 152/2006) alla quale oltre ai comuni coinvolti dal vincolo, devono partecipare le province e soprattutto la Regione Marche;
- in tale Conferenza viene espresso “un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche”;
- il parere poi, assieme alle valutazioni regionali, verrà trasmesso all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- i rappresentanti regionali, come afferma anche la medesima P.F. Difesa del Suolo, “esprimeranno il proprio parere all'interno degli organi dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (ex art. 63 , c. 3 del d.lgs. 152/2006), dopo le valutazioni della segreteria tecnica operativa della Autorità e preliminarmente all'approvazione da parte della medesima Conferenza Istituzionale Permanente”;

Tenuto conto ancora che:

- dal sisma del 2016 i territori di cui trattasi hanno visto una situazione di perenne stallo sia nella fase dell'emergenza sia, soprattutto nella fase della ricostruzione, quest'ultima a distanza di tre anni, ancora “ferma al palo”;
- le aree montane in oggetto hanno visto un ulteriore spopolamento a causa della perdita di servizi essenziali e di uno sradicamento dai luoghi di nascita o di residenza;
- occorre dare un segnale concreto anche per evitare un lungo periodo di apposizione di vincolistica fortemente limitante rispetto al processo di ricostruzione che darebbe il “colpo finale” alla rinascita di questi paesi montani;
- occorre far recepire l'importanza e la sovraordinarietà delle norme speciali sul terremoto rispetto ad una pianificazione ordinaria seppur di livello superiore a quello di scala di bacino regionale

per quanto sin qui riportato,

INTERROGA

L'assessore regionale competente, per conoscere:

- quali osservazioni saranno messe nero su bianco da parte della Regione Marche affinché si superi una vincolistica così cogente nei punti in cui occorre ricostruire i paesi in oggetto;
- se si intende sollecitare il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell'Italia Centrale ad emettere decreto che svincoli le aree oggetto di ricostruzione e interessate dalle Ordinanze del Commissario Straordinario del sisma 2016;
- come si conciliano gli interventi di mitigazione del rischio già finanziati proprio per le aree di oggetto con i vincoli della Variante al Piano di Bacino del Fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico;
- quali altre azioni si intendono perseguire affinché i comuni di Ussita, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Serravalle di Chienti, Pieve Torina e Montecavallo, possano vedere avviata, una volta per tutte, quella ricostruzione della quale hanno diritto e che è stata promessa ben tre anni fa.